

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE UNICA NAZIONALE
DEI CONIGLI VIVI DA CARNE DA ALLEVAMENTO NAZIONALE

ARTICOLO 1

(Istituzione e scopo)

Con Protocollo di intesa, posto in allegato (All. 1), sottoscritto in data 10 luglio 2012, è formalmente istituita la “Commissione unica nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale”.

La “Commissione Unica Nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale” - di seguito indicata come “Commissione” - è stata promossa in attuazione del **Piano di Intervento per il settore cunicolo**, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010.

La Commissione ha il compito di concordare sempre le previsioni sulle tendenze dei prezzi di mercato dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale, fissandone sempre i relativi prezzi ai sensi dell’articolo 2 e seguenti.

Le riunioni della Commissione hanno cadenza settimanale. Esse si terranno preferibilmente nella giornata di venerdì. E’ facoltà della Commissione variare, ma solo in presenza di consenso unanime e previa comunicazione alla Segreteria, tale giornata.

E’ sempre facoltà della Commissione la scelta dell’orario della riunione settimanale.

Scopo della Commissione è la formulazione delle **tendenze di mercato e dei prezzi** della categoria di prodotto “conigli vivi da allevamento nazionale”.

Le categorie commerciali sono le seguenti:

- a. Conigli leggeri (fino a 2,5 Kg)
- b. Conigli pesanti (oltre 2,5 Kg).

ARTICOLO 2

(Formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

La Commissione procede dapprima alla formulazione delle tendenze di mercato, successivamente alla definizione anticipata del prezzo all’ingrosso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Finalità della formulazione è pervenire sempre alla fissazione di una tendenza di mercato e alla fissazione anticipata di un prezzo medio (depurato di eventuali sconti alla clientela,

maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc.), per ogni singolo prodotto appartenente alle categorie individuate.

Le tendenze di mercato e la formulazione anticipata dei prezzi potrà costituire una indicazione/valore di riferimento per il mercato e per le contrattazioni future da inserire nei singoli contratti di fornitura che verranno volontariamente sottoscritti tra le parti, anche in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 62 della Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

ARTICOLO 3

(*Composizione, durata e sede della Commissione Unica Nazionale*)

La Commissione è composta da:

- a) 6 (sei) commissari titolari e 6 (sei) commissari supplenti, in rappresentanza della categoria degli allevatori di tutto il territorio nazionale;
- b) 6 (sei) commissari titolari e 6 (sei) commissari supplenti, in rappresentanza della categoria dei macellatori di tutto il territorio nazionale;
- c) Segretario incaricato da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

I Commissari saranno sempre in rappresentanza paritetica delle due categorie professionali degli allevatori e dei macellatori.

I Commissari rappresentanti degli **allevatori** vengono designati dalle maggiori Organizzazioni Professionali Agricole e dalle maggiori Organizzazioni Cooperative in rappresentanza di cooperative di allevatori, in relazione alla loro rappresentatività. Essi nominano il Presidente e il Vice-Presidente, in rappresentanza della propria categoria.

I Commissari rappresentanti dei **macellatori** vengono designati dalle maggiori Associazioni di categoria dei macellatori dei conigli, in relazione alla loro rappresentatività. Essi nominano il Presidente e il Vice-Presidente, in rappresentanza della propria categoria.

In caso di assenza di Presidenti e/o Vice Presidenti, i membri effettivi presenti nomineranno a maggioranza la qualifica pro-tempore di Presidente e/o Vice Presidente in riferimento alla specifica riunione.

Le designazioni a Componente della Commissione sono comunicate ufficialmente al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – di seguito indicato per brevità “Ministero”- che svolge attività di coordinamento provvedendo alla verifica e al rispetto di una idonea e qualificata rappresentanza, nonché dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

La Commissione Unica Nazionale dei conigli vivi da allevamento nazionale è coordinata dal **Segretario della Commissione**, incaricato da Borsa Merci Telematica Scpa.

La Segreteria è assicurata da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. su incarico del Ministero e dura in carica tre anni, su proposta delle due categorie professionali degli allevatori e dei macellatori.

Il **Segretario della Commissione** (di seguito: Segretario) partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzatore e con facoltà di parola e procede alla verifica della regolarità delle operazioni di formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi. In caso di impedimento del Segretario, funge da segretario il Segretario supplente.

La **Commissione** ha durata indefinita, secondo le intese delle parti.

La prima composizione della **Commissione resta in carica** sino al 31 dicembre 2013.

La sede della Commissione è a **Verona** presso la sede della Camera di Commercio o della Borsa Merci di Verona. La sede potrà essere cambiata con accordo di entrambe le parti sottoscrittrici del protocollo di intesa istituyente la Commissione.

ARTICOLO 4

(Consulenti della Commissione Unica Nazionale)

La Commissione può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, quali ad esempio esperti di mercato appartenenti alle categorie di agenti di affari in mediazione e/o di commercianti e membri delle Commissioni prezzi delle principali Borse Merci; nonché di rappresentanti di organizzazioni dei grossisti e grande distribuzione, associazioni dei consumatori.

I consulenti e i rappresentanti esterni non partecipano ai lavori della Commissione e dovranno fornire i loro contributi inviandoli via fax, via e-mail o via lettera al Segretario della Commissione, che provvederà a raccogliarli e a predisporre un documento da presentare alla prima fase di raccolta e di analisi di dati.

ARTICOLO 5

(Rinnovo della Commissione Unica Nazionale)

Entro novanta giorni della scadenza della Commissione, il Ministero provvede a contattare le Parti sottoscrittrici del Protocollo di intesa per richiedere la designazione dei nuovi rappresentanti degli allevatori e dei macellatori, oppure la conferma di quelli già in carica.

Il termine di risposta delle Parti sottoscrittrici del Protocollo di intesa è fissato in sessanta giorni, decorso il quale si intendono confermati i precedenti commissari.

Entro la scadenza della Commissione il Ministero provvede alla ratifica della nuova Commissione dandone tempestiva comunicazione ai nuovi commissari.

ARTICOLO 6

(Compiti della Commissione Unica Nazionale)

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) raccoglie e analizza i dati di cui alla successiva fase 1 dell'art. 7;
- b) procede alla formulazione della tendenza di mercato scegliendo tra "in calo" o "stabile" o "tendenzialmente stabile" o "in rialzo", sulla base di dati e proprie analisi;
- c) modifica e integra i prodotti oggetto di formulazione anticipata dei prezzi e le relative unità di misura delle merci, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative; **(allegato 2 - Declaratoria prodotti)**
- d) procede alla formulazione anticipata dei prezzi medi dei prodotti in declaratoria, secondo la periodicità concordata dalle parti e comunicata dal Segretario con modalità sopra esposta;
- e) su specifica richiesta del Ministero formula pareri e proposte non vincolanti nell'ambito del procedimento della formulazione anticipata della tendenza di mercato e dei prezzi.

ARTICOLO 7

(*Funzionamento della Commissione Unica Nazionale*)

La Commissione si riunisce in via ordinaria e in via straordinaria.

La Commissione si riunisce in via ordinaria **settimanalmente** e possono essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori da parte della Segreteria della Commissione; eventuali variazioni in tale calendario (slittamento date causa festività, aggiunta di sedute non previste, ecc.) vanno concordate a maggioranza assoluta tra i commissari e comunicate con la modalità sopra esposta.

Le **riunioni ordinarie** della Commissione sono valide quando è garantita la rappresentanza di entrambi le parti (allevatori e macellatori) con almeno tre commissari per parte.

Alla riunione potranno essere presenti i Commissari titolari e, in caso di loro assenza, i commissari supplenti, secondo l'associazione che li nomina per la parte macellatori e secondo l'ordine dell'elenco per la parte allevatori. A titolo esemplificativo, solo per la parte allevatori, nel caso in cui il commissario titolare e il commissario supplente primo in graduatoria siano entrambi assenti, il Segretario potrà far partecipare il commissario supplente secondo in graduatoria.

Alla riunione potranno essere presente esclusivamente come uditori i commissari supplenti, non avendo quindi diritto di parola. I commissari supplenti non potranno essere presenti durante la Commissione ristretta (Presidenti e Vice Presidenti) e la Commissione ristrettissima (Presidenti).

E' facoltà di ogni commissario fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione.

La Commissione quando si riunisce in via straordinaria, necessita di **apposita convocazione** che viene effettuata a cura del Segretario, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare via e-mail apposita comunicazione a tutti i commissari, con sufficiente anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile.

E' ammessa l'acquisizione di dati e relativi pareri provenienti dai consulenti o da altri rappresentanti di cui al precedente art. 4 del presente regolamento che verranno analizzati e studiati ad inizio riunione.

Ciascun Presidente può richiedere due volte la sospensione della riunione per un periodo massimo di cinque minuti e può pubblicare delle dichiarazioni a commento della formulazione della tendenza di mercato e dei prezzi anticipati.

I lavori della Commissione, coordinati dal Segretario e finalizzati alla formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, sono organizzati nelle seguenti tre fasi e relative eventuali sottofasi:

FASE 1): RACCOLTA E ANALISI DEI DATI;

La Commissione baserà la formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi sui seguenti dati raccolti dalla struttura tecnica che assiste il Segretario della Commissione, di fonte certa, attendibile e accreditata dalla stessa Commissione:

- a) prezzi all'ingrosso nazionali conigli vivi e macellati;
- b) prezzi esteri (Francia e Spagna) conigli vivi e carcasse;
- c) dati di macellazione nazionali (n° capi, peso vivo kg, peso morto kg e resa media %);
- d) import-export (quantità e valore) per conigli vivi, carni e frattaglie di conigli;

- e) prezzi al consumo rilevati alla GDO (€/kg);
- f) indice dei prezzi alla produzione;
- g) consumi domestici;
- h) report sulla congiuntura agricola allevamenti animali da carne;
- i) report sul clima di fiducia dell'industria alimentare;
- j) report sul clima di fiducia della GDO;
- k) ulteriori dati e analisi.

A suddetta prima fase potranno contribuire i consulenti o i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 con appositi dati.

FASE 2): FORMULAZIONE DELLA TENDENZA DI MERCATO;

Sottofase	Scopo	Partecipanti	Accordo	Esito
2A	Formulare la tendenza di mercato per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	Commissari con diritto di voto	Tra le maggioranze delle rispettive rappresentanze	Tendenza di mercato
Fallimento sottofase 2A 2B.	Secondo tentativo di formulazione della tendenza di mercato per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	Tendenza di mercato
Fallimento sottofase 2B 2C.	Secondo tentativo di formulazione della tendenza di mercato per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	I due Presidenti	Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze	Tendenza di mercato

FASE 3): FORMULAZIONE ANTICIPATA DEI PREZZI

Sottofase	Scopo	Partecipanti	Accordo	Esito
3A	Formulare anticipatamente i prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria.	Commissari con diritto di voto;	Tra le maggioranze delle rispettive rappresentanze	Prezzi
Fallimento sottofase 3A 3B.	Secondo tentativo di formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	Prezzi

Fallimento sottofase 3B 3C.	Secondo tentativo di formulazione anticipata dei prezzi per ciascun prodotto previsto dalla declaratoria	I due Presidenti	Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze	Prezzi
Fallimento sottofase 3C 3D.	Fissazione del prezzo da parte del Presidente di una delle parti, individuato dal Segretario tramite sorteggio, con la consapevolezza che la settimana successiva il prezzo verrà obbligatoriamente fissato dal Presidente dell'altra parte.	Il Presidente di una delle parti.	Definizione del prezzo, da parte del Presidente di una delle parti, all'interno del range formato dalle ultime proposte di prezzo delle parti.	Prezzi

ARTICOLO 8

(Riunione mediante mezzi di telecomunicazioni)

Le riunioni della Commissione potranno essere tenute per video/tele/audio conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni ed il proprio voto.

Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Segretario.

ARTICOLO 9

(Decadenza e sostituzione dei Commissari)

Quando l'assenza di Commissari per più di tre riunioni consecutive senza presentare giustificazioni, compromette il corretto svolgimento della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, il Segretario è tenuto a comunicarlo al Ministero.

Il Ministero, sentita l'Organizzazione rappresentata dal Commissario, valuta se sostituirlo in modo permanente oppure con un nuovo rappresentante, assegnando contestualmente un termine di 15 giorni per una nuova designazione.

In ogni momento ciascuna Organizzazione rappresentata ha la facoltà di richiedere al Ministero la sostituzione dei Commissari di propria designazione.

Il Ministero ratifica la sostituzione comunicandolo a tutti i commissari, al Segretario e alle parti sottoscrittrici del Protocollo di intesa.

Ciascun Commissario ha l'obbligo di comunicare all'Organizzazione che l'ha segnalato, e per conoscenza al Ministero, ogni eventuale modifica delle proprie attività che potrebbe porlo in una situazione di oggettivo conflitto di interessi.

In caso di assenza di Presidenti e/o Vice Presidenti, i membri effettivi presenti nomineranno a maggioranza la qualifica pro tempore di Presidente e/o Vice Presidente in riferimento alla specifica riunione.

ARTICOLO 10

(Verbale delle riunioni)

Delle riunioni della Commissione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale in forma sintetica, inviato ai Commissari presenti e pubblicato sul sito internet di Borsa Merci Telematica Scpa all'indirizzo www.cunconigli.it e del Mipaaf all'indirizzo <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5189>

La tenuta dei verbali è a cura del Segretario che provvede ad archivarli telematicamente.

E' garantito l'accesso gratuito ai verbali e ai dati di cui alla fase 1 dell'articolo 7, a tutti coloro che ne abbiano interesse e che compilino la scheda di registrazione sul sito internet www.cunconigli.it.

ARTICOLO 11

(Sospensione della formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi)

In caso di irregolarità riscontrate nella formulazione anticipata delle tendenze di mercato e dei prezzi, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la formulazione stessa provvedendo ad informare immediatamente il Ministero, redigendo apposita relazione.

ARTICOLO 12

(Pubblicazione delle tendenze di mercato e dei prezzi)

Il Ministero e le Parti sottoscrittrici del Protocollo di intesa provvedono a diffondere le tendenze di mercato e i prezzi medi in apposite pubblicazioni periodiche tramite e-mail, fax, siti internet, ecc.

ARTICOLO 13

(Trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196 del 30.6.2003.)

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate al Segretario dal presente regolamento, il Segretario stesso è autorizzato a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, il Segretario raccoglie e conserva i dati necessari alla gestione della Commissione Unica Nazionale (indirizzari, rubriche relative ai commissari e ai consulenti, ecc.).

ARTICOLO 14

(Periodo sperimentale)

E' stato previsto un periodo sperimentale di funzionamento della Commissione Unica Nazionale che è iniziato il 1 agosto 2012 e si è concluso il 25 gennaio 2013.

ARTICOLO 15

(Norme finali e transitorie)

La presente versione del regolamento entra in vigore a partire dal 29 gennaio 2013.

ALLEGATI

Allegato 1 – Protocollo di intesa

Allegato 2 –Declaratoria prodotti